

Dott. Giovanni Paolo Bortolotti
Dott.ssa Manuela Conci
Dott. Giulio Quaresima
Dott. Stefano Angeli
Dott. Mirko Micheletti
Dott. Massimo Canal

GENTILE CLIENTE

Circolare n. 3 del 28.05.2021

OGGETTO: D.L. "Sostegni-bis" – DL. 73 del 25 maggio 2021

Il Decreto Legge "Sostegni – bis" (D.L. 73/2021), pubblicato in G.U. il 25 maggio 2021, prevede ulteriori misure di aiuto a favore di imprese e professionisti.

Contributo a fondo perduto a favore di operatori economici – art. 1

Viene riconosciuto un **nuovo contributo a fondo perduto:**

- a. ai titolari di partita Iva alla data di entrata in vigore del D.L. (ossia al 26/05/2021), esclusi enti pubblici ex art. 74 Tuir ed intermediari finanziari ex art. 162-bis Tuir;
- b. che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro.

Sono previste due differenti modalità di riconoscimento del contributo:

- **contributo automatico:** per i soggetti che hanno già presentato istanza per il contributo previsto dal D.L. 41/2021 "c.d. Decreto Sostegni", che rispettano le condizioni a) e b) sopra indicate, il nuovo contributo verrà riconosciuto di importo pari a quello precedente, in modo automatico e senza necessità di presentare alcuna istanza;
- **contributo mediante presentazione di apposita istanza:**
 - i soggetti che hanno beneficiato del contributo previsto dal D.L. 41/2021 "c.d. Decreto Sostegni" e che rispettano le condizioni a) e b) sopra indicate, possono presentare domanda per il nuovo contributo, per ottenere un maggior importo rispetto a quello "automatico" di cui al precedente punto, considerando le differenti modalità di calcolo (ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del periodo 01.04.20/31.03.21 inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato/corrispettivi del periodo 01.04.19/31.03.20);
 - i soggetti che non hanno richiesto, per mancanza dei requisiti, il contributo previsto dal D.L. 41/2021 "c.d. Decreto Sostegni" e che rispettano le condizioni a) e b) sopra indicate possono presentare istanza per richiedere il nuovo contributo se hanno registrato un ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del periodo 01.04.20/31.03.21 inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato/corrispettivi del periodo 01.04.19/31.03.20. Il contributo è determinato applicando al "calo del fatturato medio mensile" (determinato confrontando il fatturato/corrispettivi del periodo 01.04.20/31.03.21 con il periodo 01.04.19/31.03.20) una percentuale che varia dal 90% al 30% (in base allo scaglione di ricavi/compensi conseguiti nel 2019) con un massimo di 150.000 euro.

I termini e le modalità per presentare le nuove istanze saranno definiti con appositi provvedimenti attuativi.

Contributo a fondo perduto per la riduzione del risultato economico (art. 1, co. 16 e ss.)

È previsto un contributo a fondo perduto, subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea e ad un successivo decreto ministeriale, a favore di:

- a. titolari di partita Iva alla data di entrata in vigore del D.L. (ossia al 26/05/2021), esclusi enti pubblici ex art. 74 Tuir ed intermediari finanziari ex art. 162-bis Tuir;
- b. che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro.

Con apposito decreto ministeriale verrà definita la percentuale di calo del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto al 2019 per accedere al contributo nonché la misura dell'agevolazione ed i termini di presentazione dell'istanza. L'agevolazione verrà riconosciuta al netto dei contributi a fondo perduto già concessi ai sensi dei DD.LL "Rilancio" (34/2020), "Agosto" (104/2020), "Ristori" (137/2020), "Natale" (172/2020), "Sostegni" (41/2021) e "Sostegni-bis" (73/2021), nel limite massimo di 150.000 euro.

Credito d'imposta locazioni affitti – settore turistico-ricettivo (art. 4)

Il decreto proroga fino al 31.07.2021 il credito d'imposta previsto dall'art. 28, comma 5, del DL 34/2020 per i canoni di locazione/affitto d'azienda, a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Il credito d'imposta trova applicazione alle medesime condizioni e requisiti già previste dal citato art. 28, comma 5, del DL 34/2020.

In particolare, il credito d'imposta spetta per i canoni di locazione/affitto d'azienda corrisposti da imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, che abbiano subito un calo del fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta 2019. La verifica di tale requisito non è richiesta per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché per i soggetti che alla data dell'insorgenza dell'emergenza Covid-19 (ossia 31.01.2020), avevano domicilio fiscale o sede operativa in un Comune già in stato di emergenza per altri eventi calamitosi (le Province di Trento e di Bolzano, al 31.01.2020, risultavano in stato di emergenza per la tempesta Vaia di fine ottobre 2018).

Il **credito d'imposta** spetta sul canone corrisposto nella seguente misura:

- 60% per i canoni relativi a contratti di locazione di immobili;
- 50% per i canoni relativi a contratti d'affitto d'azienda.

Credito d'imposta locazioni affitti – altri settori (art. 4, co. 2)

Il decreto introduce un nuovo credito d'imposta a favore degli operatori economici - indipendentemente dal settore d'attività - per i canoni di locazione/affitto d'azienda versati con riferimento ai mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Il credito d'imposta spetta alle seguenti condizioni:

- ricavi o compensi relativi all'anno 2019 non superiori a 15 milioni di euro;
- calo del fatturato/corrispettivi del periodo 01.04.20/31.03.21 rispetto al periodo 01.04.19/31.03.20 di almeno il 30%. La verifica di tale requisito non è richiesta per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 .

Il credito d'imposta spetta sul canone corrisposto nella seguente misura

- 60% per i canoni relativi a contratti di locazione di immobili;
- 30% per i canoni relativi a contratti di affitto d'azienda (50% per le strutture turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator).

Cartelle – sospensione versamenti – art. 9

Il decreto proroga al 30.06.2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi ed avvisi di addebito.

I versamenti oggetto di sospensione, devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.07.21).

Artigiani e commercianti – differimento versamenti contributivi – art. 47

I versamenti in scadenza il 17 maggio 2021, possono essere effettuati entro il 20.08.2021 senza alcuna maggiorazione.

Proroga moratoria finanziamenti e leasing – art. 16

Il decreto proroga al 31.12.2021 (per la sola quota capitale) la moratoria di mutui e leasing. Chi è interessato deve trasmettere specifica richiesta al proprio istituto di credito/società di leasing entro il 15.06.2021.

Limite alle compensazioni – art. 22

Per il solo anno 2021, il limite per le compensazioni fiscali mediante modello F24 di cui all'art. 34, comma 1 della L. 388/2000 viene elevato a 2 milioni di euro.

Credito d'imposta DPI e sanificazione - art. 32

A favore degli operatori economici viene introdotto un credito d'imposta pari al 30 % delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

Sono ammesse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese:

- sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
- somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari) conformi ai requisiti di sicurezza CEE;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza (es. termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza CEE, incluse le spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate verranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Ace innovativa – art. 19

Il decreto prevede, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, una deduzione dal reddito d'impresa pari al 15% degli incrementi di mezzi propri (es. versamento c/capitale, aumenti di capitale sociale ecc.). Gli incrementi rilevano dal primo giorno del periodo d'imposta.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.